Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 giugno 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 30 GIUGNO 1951:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1951, n. 464.

Accordi di carattere economico e scambi di Note fra la Repubblica Italiana da una parte ed il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica degli Stati Uniti dell'Indonesia dall'altra parte, conclusi a Roma il 31 marzo-1° aprile 1950.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 30 GIUGNO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 107ª estrazione di cartelle ordinarie 4 %

(2909)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1951. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1951. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1951. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1950. — **Società per azioni industrie tessili, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1951. — **Società elettrica maremmana, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1951. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1951. — **Società per azioni Egidio Galbani di Melzo:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Imprese Centro Italia « S.I.C.I. », per azioni in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1951. — **« C.I.E.L.I. » Compagnia Imprese Elettriche Liguri, società per azioni, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1951. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1951. — **Società dell'alluminio italiano, per azioni, in Borgofranco d'Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1951. — **Ing. C. Olivetti e C., S. p. A. - Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1951. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1951. — **Istituto mobiliare italiano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 11 aprile 1951
registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1951
registro difesa-Marina n. 5, foglio n. 184

MEDAGLIA D'ORO

E' conferita la medaglia in oro al valor militare alla memoria del capitano di fregata MOSCHINI Giuseppe di Umberto e di Bartolucci Godalini Carolina, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 17 giugno 1903, con la seguente *motivazione*: « Comandante di altissime qualità morali ed intellettuali, di esempio a tutti in ogni circostanza per generoso slancio e solida preparazione professionale, profondeva durante il conflitto le molteplici capacità acquisite in pace ed in guerra di osservatore di aereo e pioniere degli aerosiluranti, di valoroso ufficiale sommergibilista e palombaro, e di brillante tecnico di artiglieria e di armi subacquee. Comandante di cacciatorpediniere di scorta ad importante convoglio, in un momento del conflitto in cui le missioni intraprese erano con quasi costante certezza votate a glorioso sacrificio sotto l'infuriare della preponderanza aerea e navale avversaria, conduceva la sua nave con l'abituale serena perizia attraverso le insanguinate rotte del Canale di Sicilia. Fatto segno a lancio di siluri da parte di sommergibile avversario, vista l'immediatezza del pericolo si portava di persona presso il timone onde rendere più rapida la contromanovra. Colpita irrimediabilmente l'unità, che si divideva in due, incurante della propria esistenza dedicava gli ultimi istanti della sua operosa vita per salvare il timoniere rimasto imprigionato nelle lamiere contorte della plancia divelta. Nell'altruistico slancio trovava eroica morte inabissandosi con l'unità e lasciando luminoso esempio di generoso altruismo e di elette virtù militari ». — Canale di Sicilia, 17 gennaio 1943.

(2973)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 maggio 1951, n. 456.

Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dalla seguente: « Addestramento professionale ».

Art. 2.

L'art. 45 della medesima legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonchè l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità ».

Art. 3.

L'art. 63 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede:

a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57;

d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — SCELBA — PICCIONI — PELLA — GONELLA — ALDISIO — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 29 maggio 1951, n. 457.

Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4500 per ogni chilowatt nominale risultante dal decreto di concessione.

Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sarà concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto al relativo costo e non superiore a lire 4500 per ogni chilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite.

Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concederà una sovvenzione annua non superiore a lire 4500 per chilowatt di potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sensito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalità degli impianti, della entità delle opere da ricostruire all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

La sovvenzione prevista dal presente articolo sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art. 2.

La sovvenzione di cui al primo comma del precedente articolo sarà concessa nella stessa misura per gli impianti per i quali possano essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque.

Della sovvenzione per unità di potenza nominale sarà tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi.

Art. 3.

In deroga all'art. 52 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, a coloro che costruiscono serbatoi o laghi artificiali nel Mezzogiorno, nella Sardegna e nella Sicilia, sia che ne abbiano chiesta la concessione con domanda attualmente in corso, sia che ne abbiano già ottenuta la concessione senza avere ancora iniziato le opere, è data facoltà di presentare la domanda di concessione delle agevolazioni e sovvenzioni di cui agli articoli 73 (modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1276) e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per gli impianti termo-elettrici e per quelli azionati da forze endogene il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare una sovvenzione fino a lire 1500 per ogni chilowatt, installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno cinquemila chilowatt e di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per gli impianti destinati a fornire di energia elettrica i Comuni che ancora ne siano privi, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di cinquemila chilowatt sopra indicato.

La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.

Art. 5.

Per le nuove linee di trasporto di energia elettrica con tensione non inferiore a 30.000 volt, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, concederà, a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di anni quindici una sovvenzione annua di lire 15 per chilogrammo di conduttore di rame.

Qualora le linee siano costruite con conduttori in metalli diversi dal rame, saranno concesse le sovvenzioni stabilite ragguagliandole rispettivamente ad un peso di metallo elettricamente equivalente al rame.

Art. 6.

Le sovvenzioni di cui ai precedenti articoli cesseranno in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1971, pagabile entro il 31 dicembre 1972.

Art. 7.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi e delle sovvenzioni di cui alla presente legge saranno stanziate annualmente negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici degli esercizi finanziari 1951-52 e successivi.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che saranno eseguiti dall'Ente siciliano di elettricità o dai suoi subconcessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'Ente stesso o suoi subconcessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033.

Art. 9.

Le agevolazioni previste dalla presente legge riguardano le provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, le provincie di Frosinone e di Latina e l'ex circondario di Cittaducale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1951

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Vanoni — Pella — Segni — Togni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 29 giugno 1951, n. 458.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1951, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1951-52, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 459.

Classificazione nella rete delle strade statali della strada n. 144 di Oropa: Biella-Santuario di Oropa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali la strada Biella-Santuario d'Oropa;

Visto il parere 17 gennaio 1950, n. 5, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Visto il parere 14 gennaio 1950, n. 396, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' classificata nella rete delle strade statali la seguente strada n. 144 di Oropa: Biella-Santuario di Oropa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 137. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 460.

Classificazione nella rete delle strade statali della strada n. 142 Biellese: Arona-Romagnano Sesia-Biella e n. 143 Vercellese: innesto con la statale n. 11 presso San Germano Vercellese-Cavaglià-Biella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali le strade Biella-Romagnano Sesia-Arona e Biella Cavaglià-San Germano Vercellese;

Visto il parere 28 ottobre 1948, n. 512, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Visto il parere 17 marzo 1949, n. 813, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono classificate nella rete delle strade statali le seguenti strade:

n. 142 Biellese: Arona-Romagnano Sesia-Biella;

n. 143 Vercellese: innesto con la statale n. 11 presso San Germano Vercellese-Cavaglià-Biella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 136. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 461.

Regolamento per l'ammissione e le prove di esame dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi A, B e C del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 941, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, sulla sistemazione del Commissariato per il turismo e dei relativi ruoli organici;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento per il personale del Commissariato per il turismo, per l'ammissione alla carriera dei gruppi *A*, *B* e *C*, di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, si osservano le disposizioni dei seguenti articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di nomina nella carriera del ruolo amministrativo (gruppo *A*) è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e commerciali e titoli di studio equipollenti per materia, rilasciati da Università o da altro Istituto di istruzione superiore.

Art. 3.

Il programma di esame, per i concorsi di nomina al grado iniziale dei vari ruoli, è stabilito come segue:

a) RUOLO AMMINISTRATIVO (gruppo *A*).

Prove scritte:

1) diritto civile;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) svolgimento di un tema di cultura generale storico-letteraria, con particolare riguardo alla storia dell'arte italiana.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: diritto internazionale pubblico; nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche); storia civile e letteraria d'Italia dal Trattato di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri; geografia fisica ed antropica dell'Italia; una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di averne piena conoscenza sia nella lettura sia nella traduzione in italiano e dall'italiano; ordinamento e attribuzioni del Commissariato per il turismo e degli Enti da esso dipendenti e vigilati, nonchè legislazione turistico-alberghiera italiana. Il candidato dovrà sostenere inoltre una conversazione su un argomento di interesse turistico.

b) Ruolo di segreteria (gruppo B).

Prove scritte:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) legge e regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni di statistica; nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dal Trattato di Aquisgrana ai giorni nostri; nozioni sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Commissariato per il turismo e degli Enti da esso dipendenti e vigilati, nonchè sulla legislazione turistico-alberghiera italiana.

c) Ruolo d'ordine (gruppo C).

Prove scritte:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni di storia civile d'Italia dall'anno 1815. Detta prova servirà anche a dar saggio di chiara e regolare scrittura.

Prova pratica:

dattilografia (obbligatoria) e stenografia (facoltativa).

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo; nozioni di geografia fisica e politica d'Italia; nozioni elementari di statistica; una lingua estera, fra quelle maggiormente diffuse (prova facoltativa).

Art. 4.

Per quanto non modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 130. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 462.

Approvazione dell'atto aggiuntivo 17 gennaio 1951, relativo alla totale esecuzione dei lavori di costruzione della sede stradale e dei fabbricati del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'atto 10 luglio 1926, approvato e reso esecutorio con regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2731, col quale vennero riassunti, integrati e sostituiti i precedenti atti stipulati tra il Governo e la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria, delle quali fu determinato il programma di esecuzione;

Visto l'art. 5, ultimo comma, di detto atto 10 luglio 1926;

Visto l'atto 13 maggio 1949, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 971, addizionale all'atto 10 luglio 1926, relativo alla concessione della costruzione e dell'esercizio del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

Vista la legge 15 dicembre 1949, n. 967;

Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 17 gennaio 1951, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, aggiuntivo a quello 13 maggio 1949, per regolare la totale esecuzione dei lavori di costruzione della sede stradale e dei fabbricati del tronco ferroviario Comigliatello Silano-San Giovanni in Fiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI

De Gasperi — Campilli — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 139. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951, n. 463.

Prezzo di vendita di determinati tipi di sigarette, sigari e trinciati nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 30 giugno 1951 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di tabacchi lavorati nazionali è determinata come segue:

Trinciati:

Macedonia	L. 8.500	al kg.	peso	convenzionale
Dolce	» 8.000	»	»	»
Nazionale	» 7.000	»	»	»
1ª qualità spuntature	» 5.000	»	»	»
1ª qualità forte condizionato in pacchetti da 20 gr.	» 4.500	»	»	»
2ª qualità comune	» 3.500	»	»	»

Sigari:

Attenuati	» 9.000	»	»	»
Virginia	» 9.000	»	»	»
Toscani	» 7.000	»	»	»
Toscanelli	» 6.000	»	»	»

Sigaretti:

Branca	» 12.000	»	»	»
Avana	» 10.000	»	»	»
Roma	» 6.000	»	»	»

Sigarette:

Serraglio	» 15.000	»	»	»
Mentola	» 14.000	»	»	»
Macedonia Extra	» 13.000	»	»	»
Macedonia Oro	» 11.500	»	»	»
Giubek	» 11.000	»	»	»
Nazionali Esportazione	» 9.500	»	»	»
Macedonia	» 9.500	»	»	»
Nazionali	» 8.000	»	»	»
Alfa	» 6.000	»	»	»

Resta invariato in L. 4000 al kg. il prezzo del trinciato 1ª qualità forte condizionato in pacchetti da 50 gr.

A partire dalla stessa data viene radiato dalla tariffa generale dei tabacchi lavorati nazionali il trinciato Serraglio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1951
Registro n. 39, *foglio n.* 151. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1951.

Soppressione del Deposito sali in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 (primo comma) delle disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il Deposito sali di Napoli è soppresso dal 1° luglio 1951.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 19 giugno 1951

EINAUDI

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1951
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 268. — TAFURI

(3246)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1951.

Prezzo di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette;
Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1936, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 352;
Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1947, che varia i prezzi di vendita al pubblico delle cartine e dei tubetti per sigarette, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 337;
Considerata l'opportunità di modificare i prezzi dei prodotti suddetti per adeguarli alle mutate condizioni del mercato;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 30 giugno 1951 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo Monopolio:

a) cartine gommate, da centesimi 47,5 a centesimi 50 il foglietto;

Tipo Marca:

b) cartine gommate, da centesimi 57,5 a centesimi 62,5 il foglietto;

c) tubetti con filtro, da centesimi 105 a centesimi 120 per tubetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 giugno 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1951
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 270. — TAFURI

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1951.

Norme relative alla emissione ed alla consegna dei titoli del Prestito per la riforma fondiaria e determinazione del piano e delle modalità di ammortamento del Prestito stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, riguardante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori ionici contermini;

Ritenuta la necessità di emanare le norme per la emissione e la consegna dei titoli previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione dei terreni soggetti a scorporo, nonchè di determinare il piano e le modalità di ammortamento dei titoli stessi;

Decreta:

Art. 1.

I titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono distinti in serie di un miliardo di capitale nominale ciascuna.

Le serie da collocarsi in dipendenza delle espropriazioni di cui alla detta legge sono contrassegnate con numeri arabi progressivi, mentre quelle da collocare in dipendenza del pagamento delle espropriazioni di cui alla legge 12 maggio 1950, n, 230, sono contraddistinte con la parola « Sila », seguita da lettera alfabetica maiuscola.

Art. 2.

Per il rilascio dei titoli del Prestito per la riforma fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accentrate le liquidazioni delle indennità da corrispondere ai singoli espropriati e provveduto agli eventuali accertamenti di competenza, inoltrerà, alla Direzione generale del Debito pubblico, formale richiesta, in duplice esemplare, nella quale sarà precisato:

a) il capitale nominale dei titoli da rilasciare;

b) le generalità dell'espropriato e gli estremi del provvedimento di espropriazione;

c) la sezione di tesoreria provinciale presso la quale la consegna dovrà essere eseguita;

d) il depositario a favore del quale dovrà essere disposta la consegna dei titoli e che, a norma del secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dovrà custodirli per conto degli aventi diritto.

Art. 3.

In corrispondenza delle singole richieste, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste effettuerà il versamento dell'importo nominale dei titoli domandati in apposito capitolo del bilancio di entrata e farà pervenire alla Direzione generale del debito pubblico la relativa quietanza.

Art. 4.

La Direzione generale del debito pubblico darà corso, ove nulla osti, alle richieste di cui al precedente art. 2 ed emetterà ordini di consegna di titoli al portatore, con decorrenza degl'interessi dal semestre in corso alla data della quietanza di entrata, considerata nell'art. 3.

Art. 5.

L'ammontare del prestito considerato nel presente decreto, comprese le serie per la Sila, sarà eseguito mediante estrazioni annuali di serie intere, nella seconda quindicina del mese di ottobre, a far tempo dal 1953.

Art. 6.

Le obbligazioni comprese nelle serie estratte saranno rimborsabili dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del sorteggio, con la osservanza delle norme stabilite dalla legge 25 marzo 1950, n. 165.

Art. 7.

L'ammortamento sarà effettuato in ragione di una serie all'anno, per gli esercizi dal 1953-54 al 1958-59, e di due serie all'anno, per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63.

Per i successivi anni sarà provveduto al sorteggio per il rimborso di una quota del capitale nominale del debito vigente al 30 giugno precedente le singole estrazioni, nelle seguenti proporzioni annue, con arrotondamento, per eccesso, alla serie intera:

il 4 %	per	l'esercizio	1963-64
il 4 %	»	»	1964-65
il 4 %	»	»	1965-66
il 5 %	»	»	1966-67
il 6 %	»	»	1967-68
il 7 %	»	»	1968-69
l' 8 %	»	»	1969-70
il 10 %	»	»	1970-71
il 12 %	»	»	1971-72
il 13 %	»	»	1972-73
il 18 %	»	»	1973-74
il 22 %	»	»	1974-75
il 32 %	»	»	1975-76
il 50 %	»	»	1976-77
la quota residua nell'esercizio			1977-78

Art. 8.

Ai fini del sorteggio per l'ammortamento dei titoli considerati nei precedenti articoli, saranno imbussolate, in apposita urna, le schede corrispondenti alle serie in circolazione al 30 giugno precedente i singoli sorteggi, anche se collocate soltanto parzialmente, escludendo, per ciascuno degli esercizi successivi a quello 1953-54, le serie estratte negli esercizi precedenti.

Art. 9.

I sorteggi di cui agli articoli che precedono saranno eseguiti pubblicamente, in un locale della Direzione

generale del debito pubblico, dalla Commissione costituita a norma del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808.

Art. 10.

Per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, ai fini della esecuzione dei sorteggi per l'ammortamento di titoli considerati nei precedenti articoli, per quelle di chiusura e conservazione dell'urna, per la procedura dei sorteggi e la compilazione dei relativi verbali, verranno seguite le modalità fissate dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 26 stesso mese.

Art. 11.

Il giorno e l'ora in cui verranno effettuate le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, nonchè il giorno e l'ora d'inizio delle operazioni di sorteggio, verranno resi di pubblica ragione con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno 15 giorni prima della data fissata per le operazioni stesse.

Art. 12.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà alla pubblicazione delle serie estratte, in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del quale invierà esemplari alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, alle Sezioni di tesoreria provinciale, alle Camere di commercio, ai Comuni ed agli uffici postali, perchè li tengano a disposizione del pubblico per la consultazione.

I risultati dei singoli sorteggi verranno, a cura della stessa Direzione generale, diffusi mediante apposito comunicato alla stampa ed alla radio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1951
Registro Tesoro n. 10, *foglio n.* 329. — GRIMALDI

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1951.

Segni caratteristici dei titoli del Prestito per la riforma fondiaria al portatore e nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, riguardante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori ionici contermini;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, previsti dall'art. 18 della citata legge n. 841, per il pagamento delle indennità di espropriazione dei terreni soggetti a scorporo;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di Debito pubblico, emessi in forza della legge 21 ottobre 1950, n. 841, costituiscono il Prestito per la riforma fondiaria.

Art. 2.

Le cartelle al portatore del Prestito di cui al precedente articolo, comprese quelle relative al pagamento delle indennità di espropriazione, di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, per la colonizzazione della Sila, sono ripartite in sette tagli per il rispettivo importo nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila ed un milione.

Ciascun titolo si compone di una matrice, del corpo e di un foglio di ventiquattro cedole.

La matrice è collocata a sinistra del corpo del titolo e viene distaccata all'atto della emissione, lungo una lista di separazione a fondino ondulato, su cui è stampata la leggenda in carattere corsivo « Repubblica Italiana ».

Le ventiquattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su quattro colonne di sei cedole ciascuna, numerate, dall'esterno verso l'interno e dal basso verso l'alto, progressivamente da 1 a 24. La cedola n. 1 si riferisce alla scadenza degl'interessi al 1° gennaio 1952; quella n. 2 alla scadenza degl'interessi al 1° luglio 1952 e così via di seguito fino a quella n. 24, relativa alla scadenza degl'interessi al 1° luglio 1963.

Art. 3.

I titoli sono stampati su carta filigranata di colore bianco, per tutti i tagli, in calcografia sul prospetto ed in litografia sul rovescio. La filigrana è costituita da una composizione ornamentale, in chiaro-scuro, racchiudente al centro l'effige dell'Italia, posta in basso alla cartella, in apposito spazio, e da una spiga di grano stilizzata, posta alla sinistra di ogni cedola.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da due cornici sovrapposte. La cornice in alto è costituita dalla riproduzione ripetuta di un fiore stilizzato con foglie e spighe di grano e racchiude una vignetta simboleggiante la ricostruzione: al centro campeggiano due arcate di un ponte su cui transita un elettrotreno; a sinistra, ai piedi della collina, figurano una casa in costruzione ed una officina; a destra è stampata la figura di un lavoratore con carrello, ed ai lati alcuni motivi decorativi comprendenti un albero con frutta, a sinistra, e due covoni di frumento con pala e brocca, a destra.

La cornice sottostante è di dimensioni più grandi, limitata all'esterno da una piccola cornicetta formata da un motivo a fiori e foglie che si ripete ed all'interno da un motivo simmetrico a tratteggio. La parte centrale della cornice comprende un motivo ornamentale con elementi di una conchiglia, foglie stilizzate e nastri ripetuti ai due lati ed in basso. Dentro tale cornice, su fondino a motivi finissimi sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Prestito per la Riforma Fondiaria Redimibile 5% Legge 21 ottobre 1950, n. 841

Cartella al portatore del capitale nominale di lire .... (valore del titolo in lettere) fruttante l'interesse annuo di lire .... (importo della rendita annua in lettere) Serie (con numeri arabi progressivi, limitati a destra ed a sinistra da asterisco, per le serie da collocare per la riforma in genere, esclusa la Sila; con lettere alfabetiche maiuscole, precedute dalla parola « Sila », per le serie da collocare in dipendenza delle espropriazioni eseguite a norma della legge 12 maggio 1950, n. 230) N. .... (progressivo per taglio) iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento dal 1° luglio 1951.

Le rate semestrali d'interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella Roma, 1° luglio 1951 ». Seguono le firme del Direttore generale (A. de Liguoro) e del Capo divisione (A. Gennaro) ed il visto per la Corte dei conti (N. d'Onofrio).

Il fondino del corpo del titolo è interrotto al centro, a sinistra ed a destra, da appositi spazi circolari a fondino ondulato, nei quali sono rispettivamente impressi il bollo a secco dello Stato (con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornice a perline) e il bollo fiscale, ed in basso da uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per la visione della filigrana. Detto spazio rettangolare è limitato, in alto, da motivi di frutta e foglie ed ai lati da cornucopie rivolte in basso, con foglie e frutta.

In basso allo stesso spazio è indicato il numero di posizione « 211900 ».

Art. 5.

Il rovescio del corpo del titolo è costituito da formelle, a tratteggio finissimo trasversale, chiuse in cornici lineari. Le due formelle poste in alto sono composte da un intreccio di foglie e frutta legate con nastri; quelle a sinistra ed a destra comprendono rispettivamente due ali stilizzate e un cavalluccio marino; quella al centro comprende un libro aperto, un'incudine, una pala, un martello e una ruota dentata; quelle in basso racchiudono ciascuna una cornucopia con foglie e frutta.

In alto è sovrastampata la leggenda « Prestito per la Riforma Fondiaria Redimibile in 25 anni dal 1° gennaio 1954 »; in basso è indicato in lettere il capitale nominale del titolo.

Art. 6.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, contenente un fondino finissimo, identico a quello del corpo del titolo, interrotto a sinistra da uno spazio rettangolare, con fondino a tratteggio ondulato, chiuso da una cornicetta a motivi di linea, attraverso il quale è visibile la filigrana, a destra in alto da un rettangolino limitato da identica cornicetta a motivi di linea racchiudente un fondino a tratteggio ondulato su cui è stampata la data di scadenza della cedola e l'importo in cifre, e a destra in basso da uno spazio circolare, con tratteggio ondulato, riservato ad imprimervi il bollo a secco dello Stato, recante la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

All'angolo sinistro in alto e a destra in basso, in un quadrato a fondo bianco limitato da una semplice cornice lineare, è ripetuto il numero progressivo della cedola.

Nel corpo di ciascuna cedola sono impresse, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Direzione Generale del Debito Pubblico Prestito per la Riforma Fondiaria - Redimibile 5% - Legge 21 ottobre 1950, n. 841 ». Seguono le indicazioni dell'importo, in lettere ed in cifre, della cedola, della scadenza cedolare e quelle relative alla serie ed al numero progressivo d'iscrizione.

Art. 7.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, nella parte centrale, una composizione ornamentale di formato rettangolare, che racchiude al centro uno spazio circolare in cui è impresso il numero progressivo della cedola su fondo bianco; intorno alla composizione si legge la dicitura « Prestito per la Riforma Fondiaria ».

Art. 8.

La stampa del prospetto delle cartelle è eseguita in colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

da L. 5.000 in blu,
da L. 10.000 in rosso,
da L. 20.000 in arancione,
da L. 50.000 in verde,
da L. 100.000 in bruno seppia,
da L. 500.000 in grigio lavagna,
da L. 1.000.000 in viola malva.

Le composizioni ornamentali sul rovescio sono stampate in colore identico a quello del prospetto, con tonalità più chiara; le leggende del rovescio, in colore grigio nero; la indicazione della serie, la numerazione e le firme, in nero tipografico.

Art. 9.

I titoli nominativi del Prestito per la riforma fondiaria sono rilasciati sotto le forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento condizionato degli interessi, di nuda proprietà, di usufrutto con o senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, d'usufrutto con pagamento condizionato.

Art. 10.

I certificati considerati nel precedente art. 9 sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su fogli di carta bianca filigranata.

La carta per detti titoli presenta su tutta la superficie una filigrana scura, costituita da fasce orizzontali di losanghe a linee ondulate ed angolari; nelle losanghe a linee ondulate sono visibili, in filigrana chiara, le lettere « D. P. ».

Art. 11.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di ventiquattro ricevute, disposte su quattro colonne di sei ricevute ciascuna, numerate progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 1 al n. 24 e relative, rispettivamente, alle scadenze dal 1° gennaio 1952 al 1° luglio 1963.

Il prospetto del certificato è limitato da una cornice rettangolare formata all'esterno da una cornicetta, costituita da un motivo a fiori e foglie che si ripete, all'interno da un motivo simmetrico a tratteggio e, fra

le due dette cornicette, da un motivo ornamentale con elementi di una conchiglia, foglie stilizzate e nastri, che si ripetono.

Dentro tale cornice è stampato un fondino, costituito da una foglia stilizzata con puntini e tratteggi, ripetuta innumerevoli volte, interrotto in alto, a sinistra ed a destra, da appositi spazi circolari con tratteggio orizzontale, nei quali sono rispettivamente impressi il bollo a secco dello Stato (con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornice a perline) ed il bollo fiscale.

Sul fondino, dall'alto in basso, vi sono le seguenti leggende: « Certificato n. .... Capitale nominale L. .... Interesse annuo L. .... Interesse semestr. L. .... Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Prestito per la Riforma Fondiaria Redimibile 5% Legge 21 ottobre 1950, n. 841 Serie (che sarà indicata con numeri arabi progressivi, limitati a destra ed a sinistra da asterisco, per le serie da collocare per la riforma in genere, esclusa la Sila; con lettere alfabetiche maiuscole, precedute dalla parola « Sila », per le serie da collocare in dipendenza delle espropriazioni eseguite a norma della legge 12 maggio 1950, n. 230) Certificato nominativo Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale di L. .... fruttante l'interesse annuo di L. .... con godimento dal . . . a favore di . . . . Ammortizzabile in 25 anni, dal 1° gennaio 1954 ». Seguono spazi riservati per la indicazione della data, per la firma del direttore generale, del capo divisione e per il visto per la Corte dei conti, nonchè per la indicazione del numero di posizione.

Art. 12.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà è limitato da una cornicetta formata dalla riproduzione ripetuta di un fiore stilizzato con foglie e spighe di grano, la quale racchiude un fondino con motivi simmetrici che si ripetono innumerevoli volte. Sul fondino, in alto, è sovrastampata la leggenda: « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'articolo 22 del Testo Unico 17 luglio 1910, n. 536 ».

Sul margine destro, fuori della cornicetta, sono stampate, in senso verticale, le seguenti parole: « Al presente certificato è annesso un foglio di n. .... ricevute, da quella n. .... di scadenza ...., a quella n. 24, di scadenza 1° luglio 1963. Le rate semestrali sono pagabili contro esibizione del certificato, dal quale l'ufficio staccherà le ricevute corrispondenti, quietanzate ».

Art. 13.

Il prospetto di ciascuna ricevuta di certificato nominativo di piena proprietà è limitato da una cornicetta rettangolare formata da un motivo ripetuto di fiore e foglie stilizzate, la quale racchiude un fondino identico a quello del corpo del titolo, interrotto negli angoli in alto da due spazi quadrati bianchi, su cui è indicato il numero progressivo cedolare, e al centro a destra da uno spazio circolare a tratteggio orizzontale, riservato per il bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino stesso, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Direzione Generale del Debito Pubblico Prestito per la Riforma Fondiaria Redimibile 5% Legge 21 ottobre 1950, n. 841 Tagliando di L. .... per la semestralità al .... (è indicata la scadenza) relativo al certificato serie .... n. .... Il ricevente .... - Il presente tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore ».

Art. 14.

Il rovescio delle ricevute indicate nel precedente articolo 13, limitato da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, presenta al centro una losanga a motivi di linea, con in mezzo un disco bianco, in cui è indicato il numero progressivo della ricevuta.

Intorno a detta losanga è stampata la leggenda: « Prestito per la Riforma Fondiaria ».

Art. 15.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo, identico a quello di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto: « di nuda proprietà », dopo la dicitura « certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno .... deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima della indicazione della data di rilascio.

Sul rovescio, identico a quello del certificato di nuda proprietà, è omessa la indicazione concernente il foglio di ricevute.

Art. 16.

I certificati nominativi con pagamento condizionato degli interessi sono costituiti dal corpo del titolo e da un foglio diviso in ventotto compartimenti, disposti su quattro colonne di sette compartimenti ciascuna, riservati per l'annotazione del pagamento degl'interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato, identico a quello del titolo di piena proprietà, reca anche le seguenti aggiunte nelle diciture: « con pagamento condizionato degl'interessi », dopo le parole « certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento, con la condizione .... », prima dell'indicazione della data di rilascio.

Il foglio di compartimenti semestrali è limitato da una cornicetta rettangolare, identica a quella posta a tergo del certificato nominativo di piena proprietà, interrotta, al centro in alto, da un rettangolo in cui è indicato il numero del certificato.

I compartimenti, su un fondino identico a quello riportato a tergo del certificato nominativo di piena proprietà, recano la indicazione del semestre, dal 1° gennaio 1952, a sinistra in alto, al 1° luglio 1965, in basso a destra.

Esternamente alla cornice, in alto, è stampata la seguente dicitura: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio di compartimenti semestrali è completamente bianco.

Art. 17.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali d'interesse con, ovvero senza deposito del certificato di esistenza in vita dello usufruttuario, sono costituiti dal corpo del titolo e da ventiquattro ricevute, disposte su quattro colonne di sei ricevute ciascuna, numerate progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 1, per la rata di scadenza al 1° gennaio 1952, al n. 24, per la rata di scadenza al 1° luglio 1963.

Il prospetto del corpo del titolo è identico a quello di piena proprietà, con la sola variante della indicazione di « certificato di usufrutto » in luogo di « certificato nominativo » e con l'aggiunta, prima della data, della leggenda: « Le rate semestrali sono pagabili il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, contro quietanza dell'esibitore, e con — (ovvero senza) — deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

Al centro del rovescio del corpo del titolo si legge un'avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali d'interesse e, sul margine destro, esternamente alla cornicetta, è stampata l'indicazione relativa al foglio di ricevute annesso al certificato.

Il rovescio di ciascuna ricevuta è perfettamente identico a quello delle ricevute unite ai titoli nominativi di piena proprietà, mentre sul prospetto è aggiunta la dicitura concernente il pagamento con — ovvero senza — fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 18.

I certificati di usufrutto con pagamento condizionato sono costituiti dal corpo del titolo e da un foglio di ventotto compartimenti, disposti su quattro colonne di sette compartimenti ciascuna, riservati per l'annotazione del pagamento degl'interessi semestrali.

Essi sono del tutto identici ai certificati nominativi con pagamento condizionato, differenziandosene soltanto nella intestazione sul prospetto, ove è indicato « certificato d'usufrutto con pagamento condizionato », e sul rovescio, ove è stampato, al centro, « certificato d'usufrutto a pagamento condizionato ».

Art. 19.

La stampa dei titoli nominativi e d'usufrutto, considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori indicati nella seguente tabella:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende, bruno seppia, fondino, bruno seppia chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende, seppia; fondino, seppia chiaro;

certificati nominativi con pagamento condizionato: cornici e leggende, verde; fondino, verde chiaro;

certificati d'usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici e leggende, viola malva; fondino, viola malva chiaro;

certificati d'usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici e leggende, grigio, fondino, grigio chiaro;

certificati d'usufrutto con pagamento condizionato: cornici e leggende, rosso; fondino, rosso chiaro.

I numeri d'iscrizione, progressivi secondo l'ordine del Gran Libro, l'indicazione della serie ed il bollo fiscale sono stampati tipograficamente in nero.

Art. 20.

I modelli delle cartelle al portatore e dei certificati nominativi considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1951
Registro Tesoro n. 10, *foglio n.* 330. — GRIMALDI

(3286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3771 in data 20 giugno 1951, il prof. Luigi Mancini viene nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pescara in sostituzione del rag. Matteo Carpano decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(3265)

Sostituzione del presidente e conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3770 in data 20 giugno 1951, l'avv. Antonio Gardu viene nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro in sostituzione del sig. Pietrino Piras, decaduto per maturato quadriennio, e il sig. Eschilo Petrazzini viene confermato nell'incarico vice presidenziale del medesimo Ente.

(3266)

Conferma del commissario e del vice commissario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4041 del 20 giugno 1951, i signori avv. Santi Guido Cacopardo e ingegnere Salvatore Armao, sono stati riconfermati fino al 31 dicembre 1951, nella carica di commissario e di vice commissario straordinari della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(3267)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche vallive del fiume Simeto dal ponte « Dei Saraceni » alla foce.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1951, n. 980, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1951, al registro n. 17, foglio n. 282, sono classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione valliva del fiume Simeto, dal ponte denominato « Dei Saraceni » alla foce ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato con linea in tinta azzurra nella corografia in scala 1:25.000, in data 21 settembre 1950 che vistata dal Ministero dei lavori pubblici fa parte integrante del detto decreto.

(3268)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione parziale di Imola (Bologna) e delle frazioni Fabbrica, Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli, Sesto Imolese e Zello.

Con decreto Ministeriale 9 giugno 1951, n. 1410, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione parziale di Imola (Bologna) e delle frazioni Fabbrica, Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli, Sesto Imolese e Zello, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1949, n. 3213, è stato prorogato fino al 10 giugno 1955.

(3269)

Seconda proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Poggibonsi (Siena)

Con decreto Ministeriale 23 giugno 1951, n. 1559, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Poggibonsi (Siena), già prorogato con decreto Ministeriale 31 maggio 1949, n. 1793, fino al 24 settembre 1951, è stato ulteriormente prorogato fino al 24 settembre 1955.

(3270)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita sulla spiaggia di Terracina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 giugno 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 1526, sita sulla spiaggia di Terracina, riportata in catasto alla particella numero 199 del foglio n. 115 del comune di Terracina.

(3252)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 54.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 869 — Data: 8 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Bettini Battista fu Pancrazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 14 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Lodola Giovanni fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 23 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Benedetti Marino fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5631 — Data: 9 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rubini Patrizia fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 244.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data: 21 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Delfitto Lina vedova Gatti fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2235.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 31 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mannarino Vincenzo fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 31 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Mannarino Vincenzo fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data: 23 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Rodanò Antonietta fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 955 — Data: 12 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Rosi Aldo di Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6414 — Data: 16 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Caliò Luigi di Antonino — Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 10 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Grimaldi Anna fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 275.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 712 — Data: 17 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Arnone Ciro di Ciro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 55.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5670 — Data: 13 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Decembrini Giovan Battista fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3089 — Data: 27 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Motta Rosalba di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 3,50 % 1950 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 19 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 5 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Frambosi Francesco fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 11 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Montemurro Vincenzo fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 5 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Ponzetta Francesco fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2376 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Zarattin Attilio fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3305 — Data: 17 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Quattordio Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1283 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Savoldi Ermenegildo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1079 — Data: 12 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Cavallaro Santo fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1117 — Data: 10 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Sarubbi Filippo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 9 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Trotta Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 2530,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3031)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano ad acquistare un terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1951, la Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno dell'estensione di Ha. 8.66.83, dotato di fabbricati rurali, sito nel comune di Susegana e facente parte dei terreni contraddistinti in catasto alla sez. C, foglio IX, mappali 196 e 197; foglio XI, mappali 121, 122, 138, 213 e 342; foglio XII, mappali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36, 38, 40 e 43, di proprietà del conte Rambaldo di Collalto fu Manfredo.

(3249)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 351, sono stati dichiarati inammissibili, perchè prodotti contro un atto esecutivo di provvedimento disposto in precedenza e non impugnato, i ricorsi straordinari inoltrati dai signori Moca Armando, Mencio Alfredo e Saioni Ivo, già in servizio in qualità di guardacaccia presso il Comitato provinciale della caccia di Perugia, avverso il licenziamento di fatto disposto in data 13 dicembre 1949.

(3250)

Modificazione allo statuto del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo

Con decreto Ministeriale 20 giugno 1951, n. 968, è stata approvata la deliberazione 18 novembre 1950 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo, relativa alla modifica da apportare all'ultimo comma dell'art. 30 dello statuto.

Conseguentemente resta stabilito che, in pendenza della determinazione degli indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile dalle proprietà consorziate per effetto delle opere di bonifica, da farsi nel termine 31 dicembre 1952, è consentito che la tassazione delle proprietà consorziate avvenga in ragione di superficie salvo conguaglio.

(3251)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara al 26 giugno 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Massa Carrara in data 26 giugno 1950, n. 2984, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara è costituita come appresso:

Presidente:
Migliorini dott. Stanislao, vice prefetto.

Componenti:
Messina dott. Salvatore, medico provinciale;
Piazza prof. dott. Clearco, primario medico dell'ospedale di Carrara;
Uggeri prof. dott. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale di Massa;
Cecchini dott. Erminio, medico condotto.

Segretario:
De Juliis dott. Lionel.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3174)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 30 gennaio 1951, n. 3649, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
D'Alessandro dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Bellino dott. Mario, medico provinciale;
Giudici prof. dott. Emilio, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale di circolo di Varese;

Bruni dott. Giuseppe, specialista ostetrico;
Lodi Luigia, ostetrica condotta.

Segretario:
Di Mauro dott. Trento.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3277)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 30 gennaio 1951, n. 3649, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Casales dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
Bellino dott. Mario, medico provinciale;
Fumagalli prof. dott. Rodolfo, primario chirurgo presso l'ospedale di circolo di Varese;
Ponticaccia prof. dott. Luigi, primario medico presso l'ospedale di circolo di Varese;
Rodari dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Arciello dott. Corrado.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3279)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Graduatoria del concorso a trentonove posti di geometra (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N. A.S.), indetto con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3057.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);
Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;
Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3057 (registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1950, registro n. 1, foglio n. 140, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1950) con il quale, in applicazione del disposto della lettera *a*) dell'art. 32 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentanove posti di geometra (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;
Visti i decreti Ministeriali 4 settembre 1950, n. 9913; 16 novembre 1950, n. 11625 e 20 gennaio 1951, n. 525, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;
Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3057, a trentanove posti di geometra (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S., ai sensi dell'art. 32, lettera *a*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

1. Civallero Mario punti 24,5625
2. Giacomelli Ferruccio » 23,4805
3. Ravasi Egidio » 22,3445
4. Gatti Agostino » 21,7375
5. Pini Sergio » 21,0640
6. Montali Pericle » 21,0625
7. Pansini Vito » 20,6565
8. Carioti Salvatore » 20,3085
9. Vizzardelli Giuseppe » 20,1860
10. Giudice Saverio » 20,1660
11. Barboni Giuseppe » 20,0890
12. Melappioni Walter » 20,0590
13. Megazzini Mario » 19,8625
14. Troiani Gino » 19,6360
15. Valiani Valiano » 19,4700
16. Pagnut Elio » 19,4500
17. Fedele Angelo » 19,4080
18. Cesaroni Corrado » 19,2830
19. Grassi Remo » 19,1250
20. Sacquegno Fernando » 18,9710
21. Ludovici Guido » 18,8100
22. Cardillo Antonio » 18,7105
23. Stramigioli Mario » 18,7030
24. Ferri Ugo » 18,4910
25. Magro Alfio » 18,4375
26. Scola Giuseppe » 18,4310
27. Metta Isidoro » 18,2855
28. Malvasi Nicola » 18,2840
29. Giurgola Francesco » 18,2780
30. Notarbartolo Antonio » 18,1480
31. Cifoni Berardo » 18,1375
32. Tortorelli Francesco » 18,1105
33. Azzali Mario » 18,0935
34. Presti Giuseppe » 17,8035
35. Cassarini Demetrio » 17,4350
36. Caggiano Gaetano » 17,2965
37. Marescalchi Lorenzo » 17,1750
38. Ferrara Alessandro » 16,6895
39. Bontempo Luigi » 16,6460
40. De Peris Giusto » 16,1935
41. Congiu Antonio » 16,1010
42. Vigoni Achille » 16,0860
43. Buscaglia Carlo » 15,8965
44. Picazio Umberto » 15,4855
45. Benvenuto Eugenio » 15,1775
46. Bux Nicola » 15,1000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1951
Registro n. 1, *foglio n.* 269. — DEL GOBBO

(3245)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 6026 in data 31 marzo 1951, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti ai vincitori del concorso, bandito con decreto prefettizio 30 giugno 1947, n. 10206/3;

Considerato che i dottori Davino Stanislao e Fusco Vittorio, vincitori rispettivamente delle condotte di Rotondella e San Mauro Forte, sono stati dichiarati rinunciatari per non aver assunto servizio nel termine loro assegnato, senza giustificato motivo, nè accettato la nomina;

Considerato, pertanto, che occorre assegnare i posti rimasti vacanti ad altri candidati dichiarati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria e secondo le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi fatte nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 25, 26, 55 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta consorziale di Rotondella è assegnata al dott. Ielpo Giovanni e la condotta veterinaria di San Mauro Forte è assegnata al dott. Paganelli Augusto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 10 giugno 1951

Il prefetto: IODICE

(3183)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 36487/3a-San. in data 31 gennaio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 28775/3a-San. in data 1° ottobre 1947;

Vista la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 36486/3a-San in data 10 gennaio 1951;

Ritenuto che il dott. Rondini Giuseppe residente a Cameri ha diritto alla nomina a veterinario condotto dal comune di Cameri in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rondini Giuseppe è assegnato alla condotta veterinaria di Cameri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 8 giugno 1951

Il prefetto: PAULOVICH

(3184)

PREFETTURA DI BRINDISI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1946 e si designavano i vincitori delle singole condotte;

Vista la rinunzia pervenuta dal dott. Augusto Paganelli per la condotta consorziale di San Pancrazio Salentino-Sandonaci;

Vista la dichiarazione di opzione, pervenuta da parte del dott. Angelo Spagnolo, già destinato ad altra sede, ed interpellato per detta condotta quale concorrente che, seguendo in graduatoria il rinunziatario, ha chiesto in ordine di preferenza il posto ora resosi vacante;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angiolo Spagnolo è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria di San Pancrazio Salentino-Sandonaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Brindisi, addì 8 giugno 1951

Il Prefetto

(3179)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 13669 e 13670 in data 18 agosto 1950, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a ventotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto n. 8935 del 15 luglio 1947, ed all'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che la condotta medica di San Patrizio di Conselice si è resa vacante per effetto del trasferimento in altra sede del candidato vincitore dott. Luminasi Filippo, e che i concorrenti dott. Speca Silvio, Ravaglia Luigi e Manarini Lino hanno successivamente rinunciato alla nomina nella predetta condotta;

Vista la dichiarazione di accettazione della citata sede rilasciata dal dott. De Vincenzo Umberto avente diritto alla nomina ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 56 del predetto regolamento;

Decreta:

Al dott. De Vincenzo Umberto di Ernesto è assegnata la condotta medica di San Patrizio di Conselice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Conselice.

Ravenna, addì 10 giugno 1951

Il prefetto: CIGLIESE

(3186)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.